

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ATTESTATO DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI TRASPORTATORE SU
STRADA DI MERCI PER CONTO TERZI**

Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli per l'ammissione, procedure d'esame

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Fonti normative
- Art. 3 - Tipologie degli esami
- Art. 4 - Requisiti per l'ammissione all'esame
- Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande
- Art. 6 - Ammissione all'esame
- Art. 7 - Commissione d'esame
- Art. 8 - Commissione esaminatrice – Norme di funzionamento
- Art. 9 - Sessione d'esame
- Art. 10 - Programma d'esame
- Art. 11- Modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione
- Art.12 - Comportamento dei concorrenti durante le prove d'esame
- Art.13 - Verbale di operazioni d'esame
- Art.14 - Rilascio attestato di idoneità
- Art.15 - Trasparenza amministrative ed accesso agli atti
- Art.16 - Adeguamento normativo
- Art.17 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le modalità per l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore e delle relative disposizioni ministeriali e in esecuzione del Decreto dell'Assessore Regionale per il Turismo, le Telecomunicazioni ed i Trasporti n. 47/GAB del 2009.

Art. 2 - Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo n° 112 del 31 marzo 1998;
 - Regolamento (CE) n° 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme legislative e regolamentari dello Stato e le Direttive dell'Unione Europea in materia.

Articolo. 3 - Tipologie degli esami

Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Dirigenziale prot. n° 79 del 08/07/2013 del Capo del Dipartimento per i Trasporti Terrestri presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le seguenti tipologie d'esame:

- a esame per il conseguimento di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale (esame completo);
- b esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneità professionale valido per il solo trasporto nazionale (esame integrativo).

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione all'esame

1. Possono partecipare agli esami le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- a essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri della U.E., essere cittadino extracomunitario munito di regolare permesso di soggiorno;
- b aver raggiunto la maggiore età;
- c non essere interdetti giudizialmente o inabilitati;
- d essere residenti o iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o avere la residenza normale, così come definito dall'art. 8, comma 2, del Regolamento (CE) n° 1071/2009, in uno dei comuni del Libero Consorzio Comunale di Enna ;

I soggetti, di cui al precedente comma 1 devono aver assolto all'obbligo scolastico ed essere in possesso di:

- un attestato di frequenza relativo ad uno specifico corso di formazione preliminare organizzato da un organismo debitamente autorizzato dalle strutture del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Oppure

- un titolo acquisito mediante il superamento di un corso di istruzione secondaria di secondo grado, di durata non inferiore ai tre anni, rilasciato da Istituti legalmente riconosciuti o paritari.

2. Al cittadino comunitario ed extra comunitario che intende conseguire l'abilitazione di cui al presente regolamento è richiesto il possesso di un titolo di studio attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione in materia , ed essere comunque residente nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Enna.

3. I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti dall'interessato unitamente al riconoscimento degli stessi effettuato a cura dell'autorità italiana e/o rappresentanza diplomatica competente.

4. I requisiti devono essere posseduti dall'interessato, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione come da bando pubblico di cui al successivo articolo 9, comma 2, del presente Regolamento.

Art.5 - Modalità di presentazione delle domande

1. Chi intende sostenere l'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore su strada di merci per conto terzi deve presentare apposita domanda di ammissione agli esami in bollo del valore corrente, al **"Libero Consorzio Comunale di Enna, Settore III "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici " - Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 Enna**, con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 nonché il tipo di esame che intendono sostenere.
2. La domanda può essere spedita a mezzo raccomandata A/R o consegnata presso l'ufficio protocollo del **Libero Consorzio Comunale di Enna**, oppure, potrà essere presentata per via telematica con modalità stabilite nel bando pubblico di cui al successivo articolo 9, comma 2, del presente Regolamento. La domanda va presentata dopo la pubblicazione del bando di cui all'articolo 9, comma 2, del presente Regolamento e comunque, a pena l'esclusione dall'esame, entro la data fissata nel bando stesso. Per le raccomandate A/R farà fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante.
3. La domanda deve essere sottoscritta ai sensi degli articoli 38 e 39 del D.P.R. n° 445/2000 e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.P.R. n°445/2000.
4. La domanda, da redigersi utilizzando modelli all'uopo predisposti dal Servizio competente e allegati al bando pubblico di cui al successivo articolo 9, comma 2, del presente Regolamento, dovrà essere compilata completando ogni sua voce, sottoscritta e corredata dai documenti richiesti.
5. La domanda di ammissione all'esame viene aggiornata al variare della normativa con provvedimento del Dirigente competente del Libero Consorzio Comunale di Enna.
6. I soggetti che intendano sostenere la prova d'esame integrativo di cui all'articolo 3 lett. b) del presente regolamento devono allegare alla domanda di ammissione all'esame l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasportatore in ambito nazionale.
7. Per ciascuna sessione d'esame il candidato potrà presentare una sola domanda per l'ammissione all'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasporto di merci per conto terzi.
8. Il Libero Consorzio Comunale di Enna non assume alcuna responsabilità per il mancato recapito di comunicazioni dovuta ad inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte del candidato oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda di ammissione, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
9. Se la domanda è spedita a mezzo raccomandata postale, sul retro della busta dovrà recare la dizione "domanda di ammissione all'esame di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci su strada per conto terzi ".
10. Alla domanda di ammissione all'esame dovrà essere allegata attestazione di versamento sul c/c postale n. 11045945 -intestato Libero Consorzio Comunale di Enna- Codice IBAN - IT300760116800000011045945 - dell'importo di € 100,00 per diritti di segreteria, e nella cui causale dovrà essere specificata la seguente dizione: "Diritti per esame d'idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci per conto terzi ". L'importo potrà essere aggiornato periodicamente con Deliberazione della Giunta Provinciale secondo la normativa vigente.

11. La domanda di esame vale per una sola sessione. La mancata presentazione all'esame per qualsiasi motivo non comporta la restituzione del versamento effettuato. Se il candidato non ha svolto esami in quanto la sessione non si è svolta, il candidato sarà inserito automaticamente alla sessione successiva ed è esonerato dal versare l'importo di cui al superiore comma 10.

Art. 6 - Ammissione all'esame

1. Le domande di ammissione all'esame, pervenute al Settore III "Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici", sono valutate, previa istruttoria da parte dell'ufficio di segreteria preposto, dalla commissione d'esame ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti prescritti;
2. L'elenco degli ammessi all'esame, firmato dal Dirigente del Servizio competente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato sul sito Internet della Provincia;
3. La comunicazione ai candidati dell'avvenuta ammissione agli esami avviene mediante pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito web del Libero Consorzio Comunale di Enna.
4. I candidati che hanno presentato domanda nei termini, se non ricevono comunicazione di esclusione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite pec per chi vi abbia consentito, se inseriti nell'elenco degli ammessi si intendono automaticamente convocati nella data e nel luogo prefissati per la prova d'esame.
5. Per essere ammesso a sostenere l'esame, ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità.
6. Gli extracomunitari che sono ammessi a partecipare alle prove d'esame dovranno presentarsi muniti di un regolare permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia.
7. Il candidato che non si presenta nel giorno o nell'ora stabiliti per le prove d'esame sarà escluso dall'esame (anche se ha già superato favorevolmente la prima prova), quali che siano le ragioni dell'assenza o del ritardo, ivi comprese quelle dovute a cause di forza maggiore.
8. Tutte le comunicazioni inerenti gli esami saranno pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente. Il Libero Consorzio Comunale di Enna non assume alcuna responsabilità per mancata comunicazione al candidato, dipendente dall'inesatta o omessa indicazione dell'indirizzo indicato nella stessa, ovvero per la mancata visione di quanto verrà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

Art. 7 - Commissione d'esame

- 1 La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, ai sensi del Decreto dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti n. 47/GAB del 22/09/2009, e dura in carica tre anni.
 - 2 La Commissione è composta da:
 - a) il Dirigente Il Libero Consorzio Comunale di Enna del settore competente, o suo delegato con qualifica di dirigente, che presiede la commissione;
 - b un Dirigente del Dipartimento Trasporti e Comunicazioni dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti designato dal dirigente generale;
 - c un Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Trasporti e Comunicazione dell'Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti designato dal dirigente generale;
 - d un Segretario scelto tra i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Enna con la qualifica almeno di funzionario direttivo;
 - 3 Le funzioni di segreteria della commissione saranno assicurate dal competente ufficio del Libero Consorzio Comunale di Enna ;
- Ai componenti della Commissione spetta, un gettone di presenza, per ogni seduta, dell'importo di € 50,00. L'importo potrà essere aggiornato periodicamente con Deliberazione della Giunta Provinciale secondo la disciplina vigente.

4 Per ogni componente della Commissione e per il Segretario è nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della commissione solo in assenza o impedimento del titolare, per l'intera seduta.

ART.8 - Commissione esaminatrice - Norme di funzionamento

1 Il Presidente o il Segretario della Commissione se delegato, provvede alla convocazione di tutti i membri effettivi comunicandola per conoscenza anche ai membri supplenti. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della commissione e al proprio supplente, al fine di consentire la convocazione dello stesso e la sua partecipazione. La convocazione può avvenire anche via e-mail, fax, telegramma.

2 Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui al comma precedente, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con decreto, che contestualmente provvede a nominare il nuovo componente.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina ma possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti. In ogni caso la commissione uscente per scadenza del termine, continua ad esercitare le sue funzioni fino all'efficace nomina della nuova commissione, al fine di garantirne il funzionamento senza soluzione di continuità.

3. La commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti effettivi o supplenti. A tal fine il Presidente verifica la regolarità della costituzione della commissione stessa. Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione, il Presidente riconvoca la commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai candidati.

4. Il Presidente, i componenti della Commissione esaminatrice ed il Segretario prendono visione dei nominativi dei concorrenti e rilasciano dichiarazione scritta della non sussistenza di situazione di incompatibilità con i concorrenti prevista dagli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile.

5. La Commissione valuta la regolarità delle domande presentate e dispone l'ammissione dei candidati all'esame o la loro esclusione.

Art. 9 - Sessione d'esami

1. Per ciascun anno solare si svolgeranno n. 2 sessioni d'esami.

2. Ciascuna sessione è indetta con apposito bando pubblico predisposto dal competente settore dell'Ente. Nel bando sono indicate le modalità e i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame, i requisiti per l'ammissione, la data, le materie e la sede di svolgimento dell'esame stesso.

3. Le sessioni sono precedute da almeno una seduta preliminare. Nel corso di tale seduta, la Commissione valuta la regolarità delle istanze e provvede all'esclusione, con motivato provvedimento, del candidato che si trovi in difetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente nonché per la mancata osservanza dei termini previsti.

4. In ogni sessione d'esami verranno esaminati da un minimo di 6 ad un massimo di 18 candidati , secondo l'ordine di protocollo delle istanze pervenute;

5. qualora la prima sessione non abbia luogo in quanto non si raggiunge il numero minimo dei candidati, in ogni caso sarà svolta la seconda sessione qualsiasi sia il numero di istanze pervenute , prescindendo quindi dal numero minimo di 6 al fine di dover garantire almeno una sessione nell'anno .

6. Il bando è pubblicato sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Enna e trasmesso alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale.

7. Tra la pubblicazione del bando e la data di scadenza per la presentazione delle domande d'esame, deve intervenire un tempo minimo di 30 giorni, al fine di garantirne un'adeguata pubblicizzazione e conoscibilità. Al Dirigente competente è data facoltà di differire, con separato atto e per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

Articolo 10 - Programma d'esame

Ai sensi dell'allegato I, parte I del Regolamento (CE) n° 1071/2009, l'esame riguarderà le seguenti discipline:

- a elementi di diritto civile;
- b elementi di diritto commerciale;
- c elementi di diritto sociale;
- d elementi di diritto tributario;
- e gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;
- f accesso al mercato;
- g norme tecniche e di gestione tecnica;
- h sicurezza stradale.

Articolo 11 - Modalità di svolgimento degli esami e criteri di valutazione

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 8 comma 2 del Decreto Dirigenziale prot. n° 291 del 25/11/2011, l'esame per conseguire l'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di trasporto di cose per conto di terzi si compone di due prove:

- a la prima prova consistente in una scheda riportante sessanta quesiti con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b la seconda prova consistente in un'esercitazione su un caso pratico.

2 I sessanta quesiti della prima prova, scelti dalla banca dati di cui al successivo punto 6, sono ripartiti come segue:

- venti quesiti riguardano la materia del diritto, equamente ripartiti tra le quattro discipline previste dall'articolo 10 lettere a, b, c, d del presente Regolamento;
- dieci quesiti per ciascuna delle discipline previste dall'articolo 10 lettere e, f, g, h del presente Regolamento, per un totale di quaranta quesiti.

3 L' esercitazione su un caso pratico è scelta dalla banca dati di cui al successivo punto 6.

4 La prova d'esame integrativo, prevista all'articolo 3 lettera b) del presente Regolamento, che abilita alla direzione dell'attività di trasporto in ambito internazionale coloro che sono già abilitati ad esercitarla in ambito nazionale, è svolta sottoponendo ai candidati sia i quesiti, prescindendo dalla ripartizione delle materie di cui al precedente punto 2, sia un'esercitazione su un caso pratico da estrarre esclusivamente tra quelli relativi al solo ambito internazionale.

5 Per l'esecuzione di ciascuna delle prove di cui al precedente punto 1, lettere a) e b) il candidato dispone di due ore.

6 I quesiti di cui alla lettera a) del precedente punto 1 e il caso pratico di cui alla lettera b) dello stesso punto sono contenuti in una banca dati predisposta dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e pubblicati sul sito internet del Ministero dei Trasporti nella versione corrente.

7 Al fine della valutazione della prima prova, la Commissione ha a disposizione complessivi 60 punti.

8 Al fine della valutazione della seconda prova, la Commissione ha a disposizione complessivi 40 punti.

9 L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prima prova, almeno sedici punti per la seconda ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Nella prima prova ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto, con punteggio massimo attribuibile di 60 punti. Nella seconda prova la commissione attribuisce ad ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10. Il voto minimo per superare ciascuna domanda è fissato a 6.

10 Gli elaborati delle prove saranno prodotti dalla Commissione, con metodo informatico diversificati, in forma anonima e in modo casuale, lo stesso giorno fissato per la seduta d'esame in presenza dei candidati per garantire imparzialità e trasparenza. Gli stessi elaborati verranno consegnati ai candidati in modo casuale.

Articolo 12 - Comportamento dei candidati durante le prove d'esame

- 1 Ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove d'esame munito di uno dei documenti di identità riconosciuti dallo Stato ed in corso di validità, pena l'esclusione dell'esame.
- 2 Prima dello svolgimento delle prove d'esame uno dei componenti della Commissione deve leggere ai candidati i commi riportati nel seguito.
- 3 Durante le prove scritte non è permesso ai candidati allontanarsi per alcun motivo dall'aula, comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione d'esame. E' fatto assoluto divieto di utilizzo di telefoni cellulari; il candidato che ne facesse uso sarà automaticamente escluso.
- 4 Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta riportante il timbro dell'ente o la sottoscrizione dei commissari d'esame.
- 5 I candidati non possono usare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di alcun genere. Possono consultare soltanto i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla Commissione d'esame.
- 6 Al candidato è fatto divieto, a pena di esclusione dall'esame, apporre sottoscrizioni o altri contrassegni identificativi sull'elaborato d'esame o sulle buste.
- 7 Il candidato che contravviene alle disposizioni dei punti precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dall'esame. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
- 8 La Commissione d'esame cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

Art. 13- Verbale operazioni d'esame

1. Per ogni seduta di esame viene redatto un verbale riportante tutte le operazioni svolte dalla commissione esaminatrice e sottoscritto da tutti i componenti della commissione, dal segretario e dal presidente. I verbali dovranno consentire la ricostruzione, a posteriori, dell'attività e delle decisioni della commissione.
2. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei soli candidati risultati idonei che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Libero Consorzio Provinciale di Enna.

Art. 14 - Rilascio attestato di idoneità

1. Il Settore competente provvede al rilascio degli attestati agli interessati sulla base dell'elenco degli idonei e su richiesta dell'interessato. Gli attestati di idoneità professionale sono rilasciati in conformità al modello allegato III del Regolamento (CE) n. 1071/2009 e sono sottoscritti dal Dirigente del Settore competente. Al fine del rilascio del certificato l'interessato dovrà produrre apposita marca da bollo secondo la vigente normativa.
2. L'attestato di idoneità è rilasciato in unico esemplare in bollo del valore corrente.
3. Il Dirigente del Settore competente provvederà ad evadere eventuali richieste di duplicati (per smarrimento, deterioramento, ecc) secondo le procedure previste dalle normative vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000 l'Ente effettuerà controlli a campione e in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante.
5. Qualora nel corso dei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato e superato l'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento, il Dirigente competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami, provvederà, con proprio provvedimento a non rilasciare l'attestato. Inoltre, in caso di non corrispondenza del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese, il fatto verrà segnalato all'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.

2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

Art. 16 - Adeguamento normativo

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali, statutarie.

In tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ART. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla specifica normativa nazionale e/o regionale nonché i relativi decreti attuativi.